

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SARRA e della società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SARRA, dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l. all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 29 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché tesserato come dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l ha svolto la funzione di preparatore atletico in favore della medesima società anche se privo dell'abilitazione per lo svolgimento di tale attività poiché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni Iagnozzi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. e Stefano SARRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SARRA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina